Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2020 3

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (COMMI 2 E 3) 3
DEDUCIBILITÀ IMU (COMMI 4 E 5) 3
RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA A REGIME (COMMA 6) 3
DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO E SCONTO IN FATTURA (COMMA 70) 3
RINNOVO VEICOLI SOCIETÀ DI TRASPORTO (COMMI DA 113 A 117) 4
PROROGA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (COMMA 175, LETTERA A) 4
PROROGA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E BONUS MOBILI (COMMA 175, LETTERA B) 4
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE – PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 184 A 217) 4
PROROGA CREDITO DI IMPOSTA SISMA CENTRO ITALIA (COMMA 218) 5
BONUS FACCIATE (COMMI DA 219 A 224) 5
REINTRODUZIONE DELL'ACE (COMMI 287) 6
INCENTIVI ALL'UTILIZZO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI DA 288 A 290) 6
PROROGA CREDITI DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI (COMMA 300) 6
PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (COMMA 319) 6
BONUS BEBÉ (COMMA 340) 6
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ (COMMA 342) 7
BONUS ASILI NIDO (COMMI 343 E 344) 7
DETRAZIONE PER STUDIO E PRATICA DELLA MUSICA (COMMI 346 E 347) 7
ESENZIONE CANONE RAI (COMMI 355 E 356) 7
DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE: INNALZAMENTO DEL LIMITE (COMMA 361) 7
FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (COMMI 632 E 633) 8
PLASTIC TAX (COMMI DA 634 A 652) 8
CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PRODUTTORI MATERIE PLASTICHE (COMMI DA 653 A 658) 10
SUGAR TAX (COMMI DA 661 A 676) 11
BUONI PASTO MENSE AZIANDALI (COMMA 677) 12
TRACCIABILITÀ DETRAZIONI (COMMI 679 E 680) 12
ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI (COMMA 690) 12
REGIME FORFETTARIO (COMMI 691 E 692) 13
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI 693 E 694) 13
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI (COMMA 695) 13
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA (COMMI DA 696 A 704) 14
MODIFICHE SOGGETTIVITÀ IVIE E IVAFE (COMMI 710 E 711) 15
UNIFICAZIONE IMU-TASI (COMMI DA 738 A 783) 15
RIFORMA RISCOSSIONE ENTI LOCALI (COMMA 792) 18

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 19

ACCOLLO DEI DEBITI (ARTICOLO 1) 19
CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ARTICOLO 3, COMMI 1 E 3) 19
COMPENSAZIONE CREDITI DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (ARTICOLO 3, COMMI 2 E 3) 20
SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI (ARTICOLO 3, COMMI 5 E 6) 20

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CONTRASTO ALL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE IN SETTORI LABOUR INTENSIVE (ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2) 20
ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE IVA (ARTICOLO 4, COMMI 3 E 4) 21
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ARTICOLO 5, COMMI DA 1 A 3). 22
RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO (ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C) 22
CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E DI ALTRI PRODOTTI (ARTICOLO 7) 22
ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE (ARTICOLO 8) 22
CONTRASTO ALLE FRODI NELL'ACQUISTO DI VEICOLI FISCALMENTE USATI (ARTICOLO 9) 23
ESTENSIONE SISTEMA INFOIL (ARTICOLO 10) 23
ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ARTICOLO 10-BIS) 23
OBBLIGO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO (ARTICOLO 11) 23
TRASMISSIONE TELEMATICA QUANTITATIVI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (ARTICOLO 12) 23
PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2). 23
ARRIVANO LE PRECOMPILATE IVA E L'ESTEROMETRO DIVIENE TRIMESTRALE (ARTICOLO 16) 24
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FE (ARTICOLO 17) 24
LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE (ARTICOLO 18) 24
CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (ARTICOLO 22) 24
MODIFICHE AL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ARTICOLO 35) 25
MODIFICHE REATI PENALI TRIBUTARI (ARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERE DA A) A P)) 25
INCENTIVI ALL'AUTOTRASPORTO (ARTICOLO 53) 25

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45/L, la L. 27.12.2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in vigore dal 01.01.2020.

Si sintetizzano di seguito le principali disposizioni contenute nell'art. 1 del provvedimento.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (COMMI 2 E 3)

Per l'anno 2020 è stato confermato il blocco delle aliquote iva, ovvero il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta **del 10% e** di quella ordinaria **del 22%**. Nel 2021 l'aliquota IVA del 10% verrà aumentata al 12% e l'aliquota IVA del 22% verrà aumentata al 25% per l'anno 2021 e successivamente passerà al 26,50% dal 2022.

DEDUCIBILITÀ IMU (COMMI 4 E 5)

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'IMU assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.

RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA A REGIME (COMMA 6)

L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%.

Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO E SCONTO IN FATTURA (COMMA 70)

Dall'1.1.2020 non sarà più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR).

A partire dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito.

In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

RINNOVO VEICOLI SOCIETÀ DI TRASPORTO (COMMI DA 113 A 117)

Vengono stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale. Il contributo varia, in ragione della tipologia di veicolo, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo.

PROROGA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (COMMA 175, LETTERA A)

Viene **prorogato** al **31 dicembre 2020** il termine previsto per fruire della **detrazione IRPEF e IRES**, nella misura **del 65%,** per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici *(c.d. ecobonus)*.

Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Viene, inoltre, **prorogata per l'anno 2020** la **detrazione** nella misura **del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

PROROGA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E BONUS MOBILI (COMMA 175, LETTERA B)

Viene **prorogata** al **31 dicembre 2020** la **detrazione al 50%,** nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, TUIR.

Viene, inoltre, **prorogata** al 2020 la **detrazione al 50%** per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione *(c.d. bonus mobili)*.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE – PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 184 A 217)

La Legge di Bilancio 2020, al fine di sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

In particolare:

- in luogo della proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento, è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari", che potevano beneficiare del super-ammortamento, e per gli investimenti in beni materiali e immateriali che erano oggetto dell'iper-ammortamento;
- è stato disciplinato un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative effettuati dal 1° gennaio 2020;
- è stata prevista, per l'anno 2020, la proroga con modifiche del credito d'imposta per la formazione 4.0.

Le novità introdotte e le modifiche apportate verranno dettagliatamente illustrate in una Circolare Monotematica di prossima pubblicazione.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA SISMA CENTRO ITALIA (COMMA 218)

Viene **prorogato al 31 dicembre 2020** il credito d'imposta di cui all'articolo 18-quater, D.L. 8/2017, per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

BONUS FACCIATE (COMMI DA 219 A 224)

Con l'articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019 (c.d. "Legge di Bilancio 2020"), viene previsto che per le **spese documentate e sostenute nell'anno 2020** relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n.1444/1968, **spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% senza alcun limite massimo di spesa**, ripartita in 10 rate annuali di uguale importo**.**
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, inclusi quelli di sola pulitura o di tinteggiatura esterna e, più in generale, quelli di manutenzione ordinaria.
Al momento non risultano emanati chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate pertanto:

- Sotto il profilo soggettivo, non è chiaro se la detrazione dall'imposta lorda spetti unicamente in ambito Irpef o sia estendibile ai fini Ires;
- Sotto il profilo oggettivo, il testo normativo fa generico riferimento al recupero/restauro della facciata esterna e quindi non esclusivamente agli interventi condominiali, sembrerebbero quindi ammessi all'agevolazione gli interventi che riguardano la facciata di una villa indipendente.

L'agevolazione riguarda solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
Qualora i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e riguardino interventi:

- Influenti dal punto di vista termico;
- Che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- i requisiti di cui al D.M. 26.06.2015 recante l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al D.M. 11.03.2008 con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

La norma riguarda il recupero/restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, non spetta alcuna agevolazione in merito alle nuove costruzioni.

REINTRODUZIONE DELL'ACE (COMMI 287)

Viene reintrodotta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, **l'agevolazione c.d. Ace** (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione **dell'aliquota del'1,3%.**
Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.

INCENTIVI ALL'UTILIZZO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI DA 288 A 290)

Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020.

PROROGA CREDITI DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI (COMMA 300)

È stato prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a

- 10 milioni per il 2019 e
- 5 milioni di euro per il 2020.

Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (COMMA 319)

Il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98-110, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, **viene prorogato al 31 dicembre 2020**.
Gli investimenti devono essere in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, Abruzzo e Molise.

BONUS BEBÉ (COMMA 340)

Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:

- 1.920 Euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 Euro annui;
- 1.440 Euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 Euro e non superiore a 40.000 Euro;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- 960 Euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 Euro;

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ (COMMA 342)

Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.

BONUS ASILI NIDO (COMMI 343 E 344)

A decorrere dal 2020, il c.d. bonus asili nido viene così rimodulato:

- 1.500 Euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 Euro;
- 2.500 Euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 Euro a 40.000 Euro.

DETRAZIONE PER STUDIO E PRATICA DELLA MUSICA (COMMI 346 E 347)

Introdotta, **a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021**, la detrazione pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

ESENZIONE CANONE RAI (COMMI 355 E 356)

La legge di Bilancio 2020 conferma la soglia di reddito degli ultrasettantacinquenni per non pagare il canone RAI. A decorrere dal 2020, infatti, per i soggetti di **età pari o superiore a 75 anni** e con un **reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente 8.000 euro annui**, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio – fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti – è abolito il pagamento del canone RAI per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
I cittadini cui compete l'esenzione dovranno presentare la relativa dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per fruire dell'esonero del canone TV e compilare la Sezione I del modello della dichiarazione sostitutiva. L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE: INNALZAMENTO DEL LIMITE (COMMA 361)

Le spese veterinarie, nonché l'acquisto di farmaci prescritti e i costi sostenuti per le prestazioni professionali effettuate dal medico veterinario, da inserire nella dichiarazione dei redditi 2020, **sono detraibili ai fini Irpef fino all'importo di € 500,00 anziché di € 387,34**, limitatamente alla parte che eccede € 129,11 (franchigia prevista e invariata).

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (COMMI 632 E 633)

Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 g/km:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 g/km;
- 40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 g/km;
- 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione superiori a 190 g/km.

PLASTIC TAX (COMMI DA 634 A 652)

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

Oggetto

L'imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono esclusi dall'imposta:

- i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
- i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Momento impositivo ed esigibilità

L'obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione Europea.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea:
  - all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
  - all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  - per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Soggetti passivi

Soggetto passivo è:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Misura dell'imposta

L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 Euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

Esclusioni dall'imposta

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

Dichiarazione di imposta

La definizione dell'imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

In caso di un'imposta dovuta in misura inferiore a 10 Euro, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento.

Versamento dell'imposta

Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009.

Accertamento e riscossione

I controlli sono delegati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni effettua i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 68/2001.

Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999. È previsto che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 10 Euro.

Rimborso

È previsto il rimborso dell'imposta se indebitamente pagata. Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è di 2 anni dal pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l'azione penale, In tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 Euro.

Sanzioni

Il regime sanzionatorio è così definito:

- mancato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 Euro);
- ritardato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 Euro);
- tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro.

Attuazione

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:

- identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea;
- contenuto della dichiarazione trimestrale;
- modalità per il versamento dell'imposta;
- modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati;
- modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- modalità di rimborso dell'imposta;
- svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;
- modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PRODUTTORI MATERIE PLASTICHE (COMMI DA 653 A 658)

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.

La misura massima del credito è individuata in 20.000 Euro per azienda beneficiaria ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.

Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di Euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative.

SUGAR TAX (COMMI DA 661 A 676)

L'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto MEF, da pubblicarsi entro agosto 2020, con cui sono definite le modalità attuative.

Non sono soggette a imposta:

- le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate all'export;
- le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, è inferiore o uguale a:
  - 25 grammi per litro per i prodotti finiti;
  - 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Momento impositivo ed esigibilità

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Soggetti passivi

Soggetto obbligato al pagamento sono:

- il fabbricante nel caso di prodotti nazionali;
- l'acquirente nel caso di prodotti UE;
- l'importatore.

Misura dell'imposta

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

L'imposta è dovuta nelle seguenti misure:

- prodotti finiti: 10 euro per ettolitro;
- prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione: euro 0,25 per chilogrammo.

BUONI PASTO MENSE AZIANDALI (COMMA 677)

Confermato che **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei) **aumentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).
È confermata la **non tassazione** per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DETRAZIONI (COMMI 679 E 680)

Con decorrenza 1.01.2020, la fruizione della **detrazione del 19%** prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con **strumenti tracciabili**, intendendo come tali:

- **versamenti bancari o postali;**
- **carte di debito, di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari.**

Resta valido il pagamento in **contanti** per:

- medicinali e dispositivi medici e
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI (COMMA 690)

È nuovamente disposta la possibilità, **per gli imprenditori individuali**, di **estromettere dal regime d'impresa i beni immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019**, fruendo di una tassazione agevolata rispetto alle ordinarie modalità impositive. Si dà la possibilità di far passare l'immobile dal regime d'impresa al patrimonio personale della persona fisica. L'estromissione agevolata, posta in essere **dal 1° gennaio al 31 maggio 2020**, è rivolta ai beni strumentali, sia che si tratti di immobili strumentali per natura, sia di immobili strumentali per destinazione.
L'esclusione implica il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati rispettivamente entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Per i soggetti che si avvalgono delle presenti disposizioni, gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2020.

REGIME FORFETTARIO (COMMI 691 E 692)

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento del regime**, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno adottare dal 2020 il regime ordinario.

Le principali modifiche sono:

- **l'abrogazione del regime "super forfetario"** (art. 1, commi 17-22, L. 145/2018), previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 Euro;
- **la modifica del regime forfetario** previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 Euro, in particolare è previsto:
  - la reintroduzione del limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
  - l'esclusione dal regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 Euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
  - un regime premiale nel caso in cui il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche, riducendo a 4 anni il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento;
  - la rilevanza del reddito forfetario ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI 693 E 694)

La Legge di Bilancio conferma la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili**, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

È fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione e asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI (COMMA 695)

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili**, Finanziaria 2006, ha previsto la possibilità di optare, ai fini della tassazione della plusvalenza

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

realizzata e su richiesta del cedente resa al notaio, per l'applicazione di **un'imposta sostituiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA (COMMI DA 696 A 704)

Viene reintrodotta la possibilità per i soggetti Ires che non adottano gli Ias nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
- al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (in generale dal 2022).

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di Euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di Euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

MODIFICHE SOGGETTIVITÀ IVIE E IVAFE (COMMI 710 E 711)

A decorrere dal 2020, è prevista **l'estensione dell'IVIE** – Imposta sul Valore dell'immobili all'Estero - *e IVAFE* – Imposta sul Valore dell'Attività Finanziarie all'Estero – agli **enti non commerciali, alle società semplici, Snc e Sas**, residenti in Italia, che detengono anche indirettamente, immobili e attività finanziare all'estero (art. 4, D.L. 167/1990).

Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione e compilazione del quadro RW previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.

Infine, è previsto che, in riferimento all'IVAFE, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

UNIFICAZIONE IMU-TASI (COMMI DA 738 A 783)

A decorrere dal 2020, viene abolita la IUC, con l'eccezione della TARI, e viene rimodulata l'IMU.

Di conseguenza, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, l'IMU e la TASI dal 2020 vengono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina, che sintetizziamo di seguito, ricalca sostanzialmente quella previgente.

Presupposto soggettivo

I soggetti passivi dell'IMU sono:

- **i possessori di immobili,** intendendosi per tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il **concessionario** di aree demaniali;
- il **locatario di immobili**, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive e oggettive.

Presupposto oggettivo

L'IMU si applica **in tutti i comuni del territorio nazionale**, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva. In particolare, continua ad applicarsi l'Imis per la Provincia di Trento e l'Imi per la Provincia di Bolzano.

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad **eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata**, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Si ricorda che:

- per **fabbricato** si intende "*l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla*

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente";

- non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "*italiani non residenti*", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;
- è confermata l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli:
  - posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/2001;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9.

É inoltre prevista **l'esenzione** dall'imposta per:

- i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- gli immobili posseduti e utilizzati da Enti pubblici / privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali / previdenziali / sanitarie / di ricerca scientifica / didattiche / ricettive / culturali / ricreative e sportive / di religione o di culto / dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime / alla formazione del clero e dei religiosi / a scopi missionari / catechesi / educazione cristiana.

Base imponibile

Come in passato **l'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso**, considerando che:

- il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La **base imponibile dell'imposta** è costituita dal **valore degli immobili**. Come in passato, per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è determinato applicando alla rendita, vigente all'1.1 dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicatori differenti in base alle categorie catastali di appartenenza degli immobili.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati **categoria catastale D**, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando specifici coefficienti fissati dal MEF.

In caso di **leasing**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1.1 dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee detto valore venale, al fine della limitazione del potere di accertamento.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per **i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente all'1.1 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

Come in passato la base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico – artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Aliquote

Le aliquote e i regolamenti per l'anno di riferimento, hanno efficacia a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Le aliquote di base stabilite sono:

- 0,5% per abitazione principale di lusso con possibilità del Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, si applica la detrazione di 200 euro;
- 0,1% per i fabbricati rurali strumentali, il Comune può ridurla fino all'azzeramento;
- 0,1% fino al 2021 per i fabbricati beni merce, il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino azzerarla, dal 2022 saranno esenti;
- 0,76% per i terreni agricoli, il Comune può aumentarla fino all'1,06% o azzerarla;
- 0,86% per gli immobili cat. D, il Comune può innalzarla all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%;
- 0,86% per le altre abitazioni, il Comune può innalzarla dall'1,06% o azzerarla;
- per le abitazioni locate a canone concordato l'aliquota è abbattuta al 75%.

Dal 2020, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019).

Versamenti

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Come in passato, **il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate**, la prima entro il **16.6** e la seconda entro il **16.12**, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.

A regime, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

Per gli **enti non commerciali**, il versamento è previsto **in 3 rate**, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Dichiarazione

La **dichiarazione relativa alla nuova IMU** va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

È prevista l'emanazione di un apposito DM per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonché per l'approvazione del nuovo modello. In attesa di tale Decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile. Come in passato **per gli enti non commerciali** è previsto l'utilizzo di uno specifico modello di dichiarazione IMU che sarà approvato con apposito Decreto ed in attesa del quale si continuerà ad utilizzare il modello di cui al DM 26.6.2014.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50. Se la dichiarazione presentata risulta infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50.

RIFORMA RISCOSSIONE ENTI LOCALI (COMMA 792)

Le **attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 dagli enti locali** (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali) sono potenziate prevedendo il ricorso all'istituto dell'**accertamento esecutivo**, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali.

In particolare è previsto che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie**.

Gli atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
L'atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo con importo minimo pari a 10 euro, riferito all'intero debito dovuto.
Viene introdotto l'obbligo di invio da parte degli enti e dei soggetti affidatari, di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare.

DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.12.2019 n. 301 la L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", in vigore dal 25.12.2019.

Si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

ACCOLLO DEI DEBITI (ARTICOLO 1)

Viene regolamentata la disciplina dell'accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.
Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni *ex* articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.
Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ARTICOLO 3, COMMI 1 E 3)

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

COMPENSAZIONE CREDITI DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (ARTICOLO 3, COMMI 2 E 3)

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI (ARTICOLO 3, COMMI 5 E 6)

A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a:

- 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e
- 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro

per ciascuna delega non eseguita.

CONTRASTO ALL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE IN SETTORI LABOUR INTENSIVE (ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2)

Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-*bis*, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di **un'opera o di più opere o di uno o più servizi**:

- di **importo** complessivo **annuo superiore a 200.000 euro,**
- tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono **richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice**, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative **alle ritenute** (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di:
  - articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
  - articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997;
  - articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998;

e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti**, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.

Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:

- non trasmette le deleghe;
- dalle deleghe risulti l'omesso o insufficiente versamento

il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate.

Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.

Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all'estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione.

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, **trasmettano una certificazione attestante la sussistenza**, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- **siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi**, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale (si considera qualsiasi somma versata con il modello F24, Iva, ritenute, contributi previdenziali, ecc.) in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non risultino:**
  - **iscrizioni a ruolo,**
  - **accertamenti esecutivi o**
  - **avvisi di addebito**

affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, **di importo superiore a 50.000** euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE IVA (ARTICOLO 4, COMMI 3 E 4)

Con l'introduzione della nuova lettera a-quinquies al comma 6 dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, viene esteso il regime del *reverse charge* **alle prestazioni di servizi** effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

Tale previsione **non** si estende alle **operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-*ter*, e alle agenzie per il lavoro.**

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ARTICOLO 5, COMMI DA 1 A 3)

Con decorrenza dal **1° novembre 2019** è previsto che la nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria e attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata **entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario**. Viene, inoltre, previsto che **nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto** e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico. Viene previsto, con decorrenza **1° gennaio 2020**, che anche il destinatario rispetti i **requisiti di onorabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione**, prevedendo, inoltre, che tali soggetti, una volta ricevuti i prodotti sfusi in regime sospensivo, li trasferiscano nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto.

Viene **ridotto il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale** che passa da 25 metri cubi a 10 metri cubi, nonché quella prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, che pasa da 10 a 5 metri cubi.

RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO (ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA C)

Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 **(benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori**).

In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E DI ALTRI PRODOTTI (ARTICOLO 7)

Vengono introdotte alcune regole con il preciso fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica. In particolare è introdotto un **nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti**, ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuirà un "codice amministrativo di riscontro". L'obiettivo è contrastare l'uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che, miscelati con altri prodotti, vengono invece venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE (ARTICOLO 8)

A decorrere dal **1° gennaio 2020** è prevista **l'applicazione dell'accisa agevolata** di cui al punto 4-bis, Tabella allegata al D.Lgs. 504/1995, **per alcune categorie di soggetti che esercitano il trasporto di merci e passeggeri**. Riguardo agli autotrasportatori che beneficiano dell'accisa ridotta sul gasolio usato come carburante, è introdotto un parametro per determinare l'importo massimo rimborsabile: è fissato in 1 litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all'agevolazione, per ogni chilometro percorso.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CONTRASTO ALLE FRODI NELL'ACQUISTO DI VEICOLI FISCALMENTE USATI (ARTICOLO 9)

Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (quindi anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati).

ESTENSIONE SISTEMA INFOIL (ARTICOLO 10)

Con il fine di uniformare il sistema di controllo già esistente per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, viene esteso, con termine ultimo di adeguamento il 30 giugno 2020, il c.d. sistema INFOIL anche agli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché a quelli aventi una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc, limitatamente a determinati carburanti per autotrazione.

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ARTICOLO 10-BIS)

Viene esteso **l'istituto del ravvedimento operoso "*lungo*"** (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento**) anche ai tributi regionali e locali**, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

OBBLIGO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO (ARTICOLO 11)

Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, **entro il 30 giugno 2020**, **la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.**

TRASMISSIONE TELEMATICA QUANTITATIVI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (ARTICOLO 12)

Per mettere l'amministrazione finanziaria in condizione di identificare tempestivamente fenomeni evasivi nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, **i distributori dovranno comunicare i dati relativi al prodotto trasportato, distintamente per ciascuno dei venditori**; questi ultimi dovranno trasmettere i dati sui quantitativi fatturati ai consumatori finali, distintamente per destinazione d'uso. È dato tempo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, per individuare termini e modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica dei dati relativi al trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale.

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ARTICOLO 15, COMMI 1 E 2)

È confermato, che **anche per il 2020**, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS**) **non** potranno emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Inoltre dal 1.07.2020 tali soggetti adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri **al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico.**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

ARRIVANO LE PRECOMPILATE IVA E L'ESTEROMETRO DIVIENE TRIMESTRALE (ARTICOLO 16)

In via sperimentale, **a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020**, **l'Agenzia delle Entrate metterà**, in apposita area riservata del proprio sito internet, **a disposizione** dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia**, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche**.

A partire **da**lle operazioni Iva **2021**, **sarà disponibile**, altresì, **anche la bozza della dichiarazione annuale Iva**.

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, **vengono modificati i termini per la trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere (esterometro) portandoli da mensili a trimestrali**. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FE (ARTICOLO 17)

Viene previsto che, **in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale** sulle FE, **l'Agenzia delle entrate comunica** telematicamente al contribuente **l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE (ARTICOLO 18)

Viene **variato** ancora **il limite per l'utilizzo del denaro contante**:

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto parte da 2.000,00 euro;

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il divieto parte da 1.000,00 euro.

A seguito della variazione del limite per l'utilizzo del denaro contante, vengono adeguati i minimi edittali delle sanzioni: per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la sanzione minima è pari ad € 2.000,00; per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima è pari ad € 1.000,00.

CREDITO DI IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (ARTICOLO 22)

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

MODIFICHE AL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ARTICOLO 35)

Viene previsto che **le società di progetto** possono **dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari** anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall'articolo 96, comma 8, lettera a), Tuir, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

MODIFICHE REATI PENALI TRIBUTARI (ARTICOLO 39, COMMA 1, LETTERE DA A) A P))

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 Euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.

Dichiarazione infedele

Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 Euro (in precedenza 150.000 Euro) nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di Euro (in precedenza 3 milioni di Euro).

Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa.

Emissione fatture per operazioni inesistenti

La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.

Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 Euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

INCENTIVI ALL'AUTOTRASPORTO (ARTICOLO 53)

Vengono stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020 e che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com